



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee

Formez^{PA}


CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SUGLI AIUTI DI STATO

Giuseppe Izzi

Cenni sull'attività di indagine della CE sugli aiuti illegali

Il materiale didattico è di proprietà del Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Formez PA

 viale Marx, 15 - 00137 Roma

 formazioneaiutidistato@formez.it |  www.eventipa.formez.it



Profili normativi

Vengono esaminati i profili più rilevanti della procedura sui controlli degli aiuti di Stato, con particolare riferimento alle fasi dell'esame preliminare e dell'indagine formale.

In tale ambito sono analizzati anche gli aiuti attuati in modo abusivo e i diritti degli interessati, gli aiuti esistenti, le forme di cooperazione degli Stati membri ed il ruolo dei giudici nazionali in base al TFUE ed alla prassi della Commissione europea.





Il controllo sugli aiuti di Stato

NORMATIVA

Articolo 108 TFUE



- Paragrafi 1 e 2: aiuti esistenti, aiuti incompatibili o compatibili ma attuati in modo abusivo
- Paragrafo 3: nuovi aiuti



Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015:
“Modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE” (Regolamento di procedura)

PRASSI



Comunicazione (2009/C 136/04) della Commissione del 16 giugno 2009: *“Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato”*





Sintesi:

1. L'esame preliminare
2. L'indagine formale
3. Gli aiuti attuati in modo abusivo e i diritti degli interessati
4. Gli aiuti esistenti
5. Il ruolo dei giudici nazionali





Art. 108, par. 3, TFUE: nuovi aiuti

“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”





Artt. 2 e 3 Reg. 2015/1589

OBBLIGO DI NOTIFICA DEI NUOVI AIUTI

Si definiscono «*nuovi aiuti*» i nuovi regimi di aiuti e gli aiuti individuali che non siano

- ✓ “aiuti esistenti” o modifiche di essi
- ✓ “aiuti autorizzati” dalla Commissione o dal Consiglio o che si presumono autorizzati


OBBLIGO DI SOSPENSIONE DEI NUOVI AIUTI (*STANDSTILL*)

Lo Stato membro interessato non deve attuare il progetto di aiuto prima che la misura sia stata dichiarata compatibile con decisione della Commissione





Esame preliminare dell'aiuto





Conclusione dell'esame preliminare


Ad eccezione dell'ipotesi in cui lo Stato membro ritiri la notifica, l'indagine preliminare può concludersi con una decisione con la quale la Commissione constata che:

- ➡ la misura notificata non costituisce aiuto
- ➡ la misura notificata rientra nell'ambito dell'art. 107, par. 1, TFUE ma non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno (*"decisione di non sollevare obiezioni"*) specificando quale deroga trovi applicazione
- ➡ sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, per cui ritiene di dover avviare il procedimento ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE (*"decisione di avviare il procedimento d'indagine formale"*)





Procedimento d'indagine formale





Decisioni che concludono il procedimento d'indagine formale

Il procedimento deve essere concluso *“non appena risultino eliminati i dubbi”* che ne avevano determinato l'apertura e la decisione deve essere adottata *“per quanto possibile ... entro diciotto mesi dall'avvio della procedura”*, salvo proroghe che possono essere adottate di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato:

- ➡ decisione che la misura non costituisce aiuto, *“eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche”*
- ➡ “decisione positiva”, non sussistono più dubbi sulla compatibilità della misura, *“eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche”*, specificando la deroga applicata a norma del TFUE
- ➡ “decisione condizionale”, subordinata a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa
- ➡ “decisione negativa”, qualora l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno





Gli aiuti attuati in modo abusivo

I diritti degli interessati

Sono “*attuati in modo abusivo*”» gli aiuti utilizzati in violazione di una decisione della Commissione:

- ➡ “*di non sollevare obiezioni*” a conclusione dell’esame preliminare
- ➡ “*decisione positiva*” o “*decisione condizionale*” a conclusione del procedimento di indagine formale.

La Commissione ha l’onere di provare l’attuazione abusiva da parte di uno Stato membro di un aiuto precedentemente approvato.

Chiunque può informare la Commissione di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti mediante la denuncia del comportamento dello Stato membro interessato.

La Commissione adotta disposizioni riguardo «*la forma, il contenuto e le altre modalità di denunce*».





Indagini della CE

Qualora la Commissione abbia il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno:

- ➡ ha la facoltà di svolgere indagini *“in un settore economico o riguardo all’uso di uno strumento di aiuto”*
- ➡ può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo conto del principio di proporzionalità
- ➡ pubblica una relazione sui risultati dell’indagine in particolari settori dell'economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni





Controlli in loco

Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto di una decisione “di non sollevare obiezioni”, di una decisione “positiva” o di una decisione “condizionale” per quanto riguarda gli aiuti individuali, lo Stato membro deve consentire «*ispezioni in loco*».

Gli agenti autorizzati dalla Commissione possono:

- ➡ accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata
- ➡ chiedere spiegazioni orali sul posto
- ➡ controllare i registri e i documenti aziendali e farne la copia





Gli aiuti esistenti Art. 108, par. 1, TFUE

*“La Commissione **procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno**”*





Gli aiuti esistenti

Si definiscono aiuti esistenti

- ⇒ tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del Trattato e che sono ancora applicabili
- ⇒ i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio
- ⇒ gli aiuti che si presumono autorizzati
- ⇒ gli aiuti considerati esistenti ai sensi dell'art. 17 del Reg. 2015/1589
- ⇒ gli aiuti considerati esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione





La valutazione permanente sugli aiuti esistenti

Il controllo sugli aiuti di Stato esistenti comporta un “esame permanente” della Commissione insieme agli Stati membri al fine di acquisire *“tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti”*.

Tutti gli Stati membri hanno l’obbligo di collaborare con la Commissione per verificare periodicamente il quadro generale degli aiuti in corso di esecuzione, presentando relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici nell’ambito di una “decisione condizionale”.

Qualora lo Stato membro non presenti la relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell’articolo 22 del Regolamento di procedura nei confronti del regime di aiuti.





Il ruolo dei giudici nazionali

Preventivo:

⇒ interpretazione della nozione di aiuto (divieto di valutare la compatibilità)

Successivo:

⇒ rimozione degli ostacoli alla tutela di terzi e attuazione della decisione di recupero degli aiuti illegali

Cooperazione con la Commissione:

⇒ può richiedere alla Commissione informazioni su un procedimento pendente dinanzi ad essa, documenti non ancora pubblicati, pareri sulla configurabilità di determinate misure quali aiuto di Stato;

⇒ può ricevere dalla Commissione osservazioni scritte e, se autorizzate, anche orali



GRAZIE DELL'ATTENZIONE